

DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2018
309/2018/R/IDR

**ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI DEROGA DAL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI IN
MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE, MISURA D'UTENZA E UNBUNDLING
CONTABILE, PRESENTATA DALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO TERAMANO, PER
IL GESTORE RUZZO RETI S.P.A OPERANTE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI
ECCEZIONALI EVENTI SISMICI DEL 2016**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1021^a del 1 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonchè indifferibile e urgente.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle Funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016" (di seguito: decreto legge 189/16), come convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini" convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2017, n. 45;

- il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, come convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2017, n. 123;
- il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, come convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172(di seguito: decreto legge 148/17);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII), recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A (di seguito: TIUC), recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione” (di seguito: deliberazione 137/2016/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR e il relativo Allegato A (di seguito: TIMSII), recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2016, 766/2016/R/IDR, recante “Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione della deliberazione dell’Autorità 218/2016/R/IDR, presentata dall’Ente di governo dell’Ambito Teramano, d’intesa con il Gestore Ruzzo Reti S.p.a.”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 809/2016/R/IDR, recante “Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di qualità contrattuale del SII, presentata dall’Ente di governo dell’Ambito Teramano, d’intesa con il gestore Ruzzo Reti S.p.a.”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/COM, recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 810/2016/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/COM, recante disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi (di seguito: deliberazione 252/2017/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 81/2018/R/COM, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 81/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;

- le comunicazioni dell'Ente di governo dell'Ambito Teramano inviate in data 31 gennaio 2018, prot. Autorità 2959 e 2960;
- l'istanza di deroga dal rispetto degli obblighi in materia di qualità contrattuale, misura d'utenza e *unbundling* contabile presentata dall'Ente di governo dell'Ambito Teramano, d'intesa con il gestore Ruzzo Reti S.p.a. e le Associazioni dei consumatori territorialmente competenti, l'8 maggio 2018, prot. Autorità 14884 (di seguito: comunicazione dell'8 maggio 2018) e le note allegate;
- la successiva comunicazione dell'Ente di governo dell'Ambito Teramano, inviata in data 24 maggio 2018, prot. Autorità 16674, ad integrazione della sopra citata comunicazione dell'8 maggio 2018, e la nota allegata.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;*
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della citata legge 481/95 dispone che l'Autorità *“stabilisc[a] e aggiorn[i] la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (...) in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse (...)”;*
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 stabilisce che l'Autorità *“eman[i] le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente (...)”;*
- il sopradetto articolo 2, comma 37, della legge 481/95 prevede che *“le determinazioni dell’Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituisco[n]o modifica o integrazione del regolamento di servizio”* predisposto dal soggetto esercente il servizio;
- l'articolo 2, comma 12 lettera n), della legge 481/95 prevede che l'Autorità verifichi *“la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi (...)”;*
- l'articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, precisa le finalità che la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione a usi misti civili e industriali (di seguito: SII), deve

perseguire, tra cui la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e la gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e garantendo l'equilibrio economico e finanziario della gestione;

- l'articolo 3, comma 1, del citato d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all'Autorità, in particolare:
 - “a) [l'Autorità] *definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio (...), per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso (...)*”;
 - “l) [l'Autorità] *tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami, istanze, segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi*”.

CONSIDERATO CHE:

- in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, con le deliberazioni 810/2016/R/COM e 252/2017/R/COM, l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legge 189/16 e, tenuto conto delle esigenze di tutela di tutte le popolazioni colpite dai richiamati eventi, ha approvato le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le suddette popolazioni;
- con la menzionata deliberazione 810/2016/R/com, l'Autorità, tenuto conto della situazione emergenziale e di crisi che ha coinvolto numerose attività economiche danneggiate dagli eventi sismici, ha disposto a favore dei gestori del SII una deroga dal rispetto degli obblighi in materia di qualità contrattuale, misura d'utenza e *unbudding* contabile, sospendendo le eventuali scadenze previste dal RQSII, dal TIMSII e dal TIUC per adempiere ai citati obblighi;
- in particolare, l'articolo 6, comma 1, della deliberazione 810/2016/R/com ha disposto a favore dei gestori del SII - la cui sede legale o operativa sia posta nel cratere dei menzionati eventi sismici - una deroga, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, dal rispetto delle scadenze in materia di qualità contrattuale e misura d'utenza, prevedendo per i medesimi gestori l'applicazione del RQSII e del TIMSII a partire dal 1 gennaio 2018;
- la medesima deliberazione ha altresì disposto, a favore dei citati gestori del SII, l'applicazione delle disposizioni contenute nel TIUC a partire dall'esercizio 2018, ovvero dal primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2017, prevedendo esclusivamente per tale esercizio, in deroga al principio di gerarchia delle fonti, che la separazione delle poste contabili nelle sole attività del settore idrico possa essere effettuata anche con criteri convenzionali di natura *ex post*, purché documentabili e verificabili scelti dal gestore del SII e oggetto di illustrazione nella nota di commento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le disposizioni normative emanate a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi sono state da ultimo modificate dal decreto legge 148/17, convertito con modificazioni dalla legge 172/17;
- in conformità a quanto disposto dalla normativa primaria in materia, l’Autorità ha adottato la deliberazione 81/2018/R/COM con la quale, dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 *bis* del succitato decreto legge 148/17, ha previsto ulteriori misure straordinarie e urgenti a sostegno delle popolazioni colpite dai richiamati eventi, aggiornando la disciplina vigente in materia di sospensione dei termini di pagamento per le utenze inagibili e di rateizzazione delle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi;
- nello specifico, con la richiamata deliberazione 81/2018/R/com, l’Autorità ha prorogato al 31 maggio 2018 i termini di sospensione dei pagamenti per le utenze inagibili, garantendo comunque, a tutela degli utenti finali colpiti dal sisma che non intendano avvalersi della disciplina in materia di sospensione dei pagamenti, la possibilità di richiedere al gestore del SII l’emissione anticipata della fattura unica di conguaglio e estendendo a 36 (trentasei) mesi il periodo minimo di rateizzazione delle fatture sospese;
- inoltre, tenuto conto della prosecuzione dello stato di emergenza e della situazione di crisi che tuttora coinvolge numerose attività economiche e produttive localizzate nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici, la summenzionata deliberazione 81/2018/R/COM ha disposto a favore dei gestori del SII la facoltà di presentare istanza di un’ulteriore deroga dal rispetto degli obblighi in materia di qualità contrattuale, misura d’utenza e *unbundling* contabile;
- in particolare, con la summenzionata deliberazione, al fine di tener conto delle numerose difficoltà operative e gestionali segnalate da alcuni gestori relativamente al rispetto degli obblighi disposti dalla regolazione vigente, l’Autorità ha integrato l’articolo 6 della deliberazione 81/2016/R/com, prevedendo all’articolo 6, comma 2, che *“l’Ente di governo dell’ambito competente per il relativo territorio, d’intesa con il gestore del SII e le associazioni dei consumatori territorialmente competenti, [abbia] facoltà di presentare all’Autorità motivata e circostanziata istanza di deroga dal rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 6.1, per un periodo massimo pari a 12 (dodici) mesi, qualora il medesimo gestore dimostri di non potervi ottemperare a causa dei predetti eventi sismici.”*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 81/2018/R/COM, con comunicazione dell’8 maggio 2018, come integrata dalla successiva comunicazione del 24 maggio 2018, l’Ente di governo dell’Ambito Teramano, in

qualità di Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, d'intesa con il gestore Ruzzo Reti S.p.a. avente sede legale nei territori colpiti dai menzionati eventi sismici, ha trasmesso all'Autorità ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della deliberazione 810/2016/R/COM un'istanza di deroga dal rispetto degli obblighi in materia di qualità contrattuale, misura d'utenza e *unbundling* contabile;

- a supporto della menzionata istanza, con le sopra citate comunicazioni, l'Ente di governo dell'Ambito in parola ha:
 - richiamato le informazioni fornite dal gestore Ruzzo Reti S.p.a., il quale ha:
 - ✓ segnalato, in particolare, tra le difficoltà gestionali e operative derivanti dai richiamati eventi sismici, *“la non accessibilità nelle numerose “zone rosse” presenti nei 15 comuni ricadenti nei crateri sismici [che] non (...) consente di rispettare gli obblighi previsti [dalla regolazione vigente]”*;
 - ✓ evidenziato che ricadono all'interno del cratere sismico due comuni – Fano Adriano e Isola del Gran Sasso – per i quali, *“causa anche i gravosi impegni tecnico/amministrativi degli uffici comunali, non è stato possibile portare a termine il processo di acquisizione [della gestione]”*;
 - ✓ rappresentato che *“le notevoli difficoltà di tipo tecnico – gestionali causate dagli eventi sismici e dalla straordinaria nevicata del gennaio 2017, che ha coinvolto (...) in particolar modo le zone interne ricadenti nei vari crateri, hanno impedito alla Ruzzo Reti S.p.a. di adeguarsi totalmente ai dettami delle deliberazioni ARERA 655/15, 137/16 e 218/16”*;
 - ✓ manifestato il proprio impegno ad adeguarsi nel più breve tempo possibile alle disposizioni della regolazione vigente, rappresentando che è stato comunque garantito il rispetto di alcuni standard generali di qualità previsti dalla deliberazione 655/2015/R/IDR, secondo il dettaglio fornito dalla società nella nota allegata alla sopra citata comunicazione del 24 maggio 2018;
 - trasmesso la nota del 15 marzo 2018 predisposta dall'Associazione dei consumatori territorialmente competente che, ritenendo *“l'istanza [di deroga] rispettosa delle effettive necessità”*, ha manifestato il proprio nulla osta alla richiesta di proroga;
- in considerazione di quanto sopra rappresentato, tenuto anche conto che l'ampliamento del perimetro della gestione ha comportato un ulteriore impegno organizzativo, l'Ente di governo dell'Ambito in parola ha formulato istanza di deroga ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della deliberazione 810/2016/R/COM, condividendo con il gestore Ruzzo Reti S.p.a. e l'Associazione dei consumatori territorialmente competente la richiesta di proroga di dodici mesi relativamente agli adempimenti previsti per la qualità contrattuale (RQSII), il servizio di misura (TIMSII) e l'*unbundling* contabile (TIUC).

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza e delle difficoltà gestionali segnalate, salvaguardare l'operatività dei gestori del SII la cui sede legale o operativa ricada nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi;
- a tal fine sia opportuno garantire al gestore Ruzzo Reti S.p.a. i tempi necessari per superare le difficoltà operative e gestionali che rendono impossibile adempiere integralmente agli obblighi in materia di qualità contrattuale, misura d'utenza e *unbundling* contabile, completando le attività connesse con la gestione dell'emergenza nei territori colpiti;
- in considerazione degli elementi forniti dall'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente e dell'intesa raggiunta con le Associazioni dei consumatori, sia opportuno:
 - accogliere l'istanza di deroga avanzata dall'Ente di governo dell'Ambito Teramano, d'intesa con il gestore Ruzzo Reti S.p.a., ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della deliberazione 810/2016/R/COM;
 - prevedere che, in deroga alle scadenze fissate dall'articolo 1, comma 2, della deliberazione 655/2015/R/IDR, il gestore Ruzzo Reti S.p.a. sia tenuto all'applicazione del RQSII a partire dal 1 gennaio 2019, fatto salvo il rispetto degli standard generali di qualità contrattuale dettagliati nella comunicazione del 24 maggio 2018 e ad oggi garantiti dal medesimo gestore;
 - prevedere che, in deroga alle scadenze fissate dal punto 2 della deliberazione 218/2016/R/IDR, il gestore Ruzzo Reti S.p.a. sia tenuto all'applicazione del TIMSII a partire dal 1 gennaio 2019;
 - prevedere che, in deroga alle scadenze fissate dall'articolo 1.2 della deliberazione 137/2016/R/COM, le disposizioni contenute nel TIUC decorrano a partire dall'esercizio 2019, ovvero dal primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2018;
 - che esclusivamente per l'esercizio 2019 ovvero per il primo esercizio che si apre successivamente al 31 dicembre 2018, in deroga al principio di gerarchia delle fonti previsto per il regime ordinario di separazione contabile, la separazione delle poste contabili nelle sole attività idriche di cui al comma 4.1 del TIUC possa essere effettuata anche con criteri convenzionali di natura *ex post*, purché documentabili e verificabili scelti dal gestore del SII e oggetto di illustrazione nella nota di commento

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza di deroga avanzata dall'Ente di governo dell'Ambito Teramano, d'intesa con il gestore Ruzzo Reti S.p.a., ai sensi dell'articolo 6,

- comma 2, della deliberazione 810/2016/R/com;
2. di prevedere che, in deroga alle scadenze fissate dall'articolo 1, comma 2, della deliberazione 655/2015/R/IDR, il gestore Ruzzo Reti S.p.a. sia tenuto all'applicazione del RQSII a partire dal 1 gennaio 2019, fatto salvo il rispetto degli standard generali di qualità contrattuale dettagliati nella comunicazione del 24 maggio 2018 e ad oggi garantiti dal medesimo gestore;
 3. di prevedere che, in deroga alle scadenze fissate dal punto 2 della deliberazione 218/2016/R/IDR, il gestore Ruzzo Reti S.p.a. sia tenuto all'applicazione del TIMSII a partire dal 1 gennaio 2019;
 4. di prevedere che, per il gestore Ruzzo Reti S.p.a., in deroga alle scadenze fissate dall'articolo 1.2 della deliberazione 137/2016/R/com, le disposizioni contenute nel TIUC decorrano a partire dall'esercizio 2019, ovvero dal primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2018;
 5. che esclusivamente per l'esercizio 2019 ovvero per il primo esercizio che si apre successivamente al 31 dicembre 2018, in deroga al principio di gerarchia delle fonti previsto per il regime ordinario di separazione contabile, la separazione delle poste contabili nelle sole attività idriche di cui al comma 4.1 del TIUC possa essere effettuata, per il gestore Ruzzo Reti S.p.a., anche con criteri convenzionali di natura *ex post*, purché documentabili e verificabili scelti dal gestore del SII e oggetto di illustrazione nella nota di commento;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni